



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II-Staff 1

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

All'Avvocato Luigi Rossi  
Corso Italia n.154

QUARTO

luigirossi@avvocatinapoli.legalmail.it

e, p.c.

Al Presidente della III  
Sottocommissione elettorale  
circondariale di

POZZUOLI

terza.scec@pec2.comune.pozzuoli.it

Oggetto: candidabilità alle elezioni amministrative della primavera 2023.

Si riscontra la nota qui inoltrata il 13 febbraio scorso, con cui la S.V., per conto e nell'interesse del Sig. Carandente Giarrusso Massimo, ha chiesto a questa Prefettura un chiarimento in ordine alla candidabilità del predetto alla carica di sindaco di Quarto, in occasione della tornata elettorale prevista nella prossima primavera, rappresentando quanto segue.

Con sentenza del 23 gennaio 2015, il Tribunale di Napoli dichiarò la incandidabilità del medesimo a un solo turno delle competizioni elettorali, secondo la previsione dell'allora vigente art.143, comma 11, del decreto legislativo n.267/2000 (T.U.O.E.L.), di cui si riporta letteralmente il testo, per pronta memoria: "*Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo*".

Nell'anno 2018, il Sig. Carandente Giarrusso presentò la propria candidatura alla carica di sindaco del comune di Quarto, ma la competente sottocommissione elettorale circondariale ricusò il candidato, ritenendo che nella tornata elettorale di





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

quell'anno scattasse il provvedimento interdittivo. Decisione, poi, che fu confermata sia dal TAR, sia dal Consiglio di Stato.

Dunque, ora l'interessato intende conoscere se, dopo il passaggio in giudicato della sopra richiamata sentenza del Tribunale di Napoli, avvenuto in data 9 luglio 2015, per effetto della quale, come appena ricordato, gli è stata già preclusa la possibilità di candidarsi, si applichi l'attuale testo del comma 11 dell'art.143 del TUOEL, così come modificato dall'art.28, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, quindi, lo stesso debba ancora scontare interamente la misura interdittiva nella prossima tornata elettorale, oppure possa ricandidarsi sul presupposto che la causa impeditiva risalga a epoca antecedente all'entrata in vigore della novella legislativa.

E' opportuno preliminarmente ricordare che la modifica legislativa dell'art.143, comma 11, del TUOEL, introdotta dal citato art.28, comma 1-bis, del D.L. n.113/2018, ha previsto un'estensione sia della durata della misura interdittiva a due turni elettorali (a fronte di un solo turno di cui alla previgente disciplina), sia dell'ambito di applicazione della stessa misura, includendo le elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della repubblica e per il Parlamento europeo, oltre che quelle degli enti sub-statali (Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni).

Per stabilire l'applicabilità della norma, occorre sempre fare riferimento alla data di entrata in vigore della novellata disciplina.

Il c.d. decreto sicurezza è entrato in vigore il 5 ottobre 2018, mentre il provvedimento giurisdizionale con cui è stata dichiarata l'incandidabilità del Sig. Carandente Giarrusso è divenuto definitivo - come sopra anticipato - il 9 luglio 2015 (data da cui decorre l'effetto preclusivo), quando, cioè, la nuova disciplina dell'art.143, comma 11, non era ancora entrata in vigore.

Per quanto detto, deve ritenersi che la disciplina novellata non possa trovare applicazione al caso di specie, stante il principio guida *tempus regit actum*, in base al quale ciascun fatto o atto deve essere assoggettato alla normativa vigente al momento in cui si verifica, che, in mancanza di una specifica disposizione normativa che stabilisca diversamente, con l'eccezione prevista per la materia penalistica salvo il *favor rei*, ha come risolto la regola di irretroattività della legge, cristallizzata all'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale o disciplina preliminare al codice civile, la quale assurge a principio fondante del nostro ordinamento.

Ma, pur volendo ragionare per assurdo, muovendo dalla negazione della tesi testé sostenuta, sul presupposto che la declaratoria di incandidabilità non abbia natura sanzionatoria, ma cautelare, e applicando al caso di specie, in via estensiva o





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

retroattiva, la nuova previsione normativa, che ha l'effetto di precludere la candidabilità alle elezioni ivi indicate successive al provvedimento giurisdizionale definitivo, si giungerebbe, comunque, alla conclusione che tale misura interdittiva nei confronti del Sig. Carandente Giarrusso avrebbe ormai esaurito la sua efficacia, dal momento che, dopo il turno elettorale delle amministrative del 2018, , nella regione Campania in cui si trova il comune di Quarto, destinatario della misura dissolutiva, si sono svolti altri turni elettorali di differente tipologia, e precisamente, l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il 26 maggio 2019, l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania, il 20 e 21 settembre 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali, che, nella sola area metropolitana di Napoli, hanno interessato diciassette comuni, il 3 e 4 ottobre 2021, e le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il 25 settembre 2022.

Da quanto innanzi delineato, non può che concordarsi con la conclusione cui è giunto il parere *pro veritate* acquisito dal Sig. Carandente Giarrusso, con la conseguenza che al medesimo vanno riconosciuti il diritto e la libertà di candidarsi e partecipare a tutte le competizioni elettorali, ivi comprese quelle della prossima primavera, in cui saranno chiamati al voto anche i cittadini residenti nel comune di Quarto.



Firmato digitalmente da:  
SERGIO DI MARTINO  
Ministero dell'Interno  
Firmato il 27/02/2023 12:19  
Seriale Certificato: 10299  
Valido dal 15/02/2021 al 16/02/2024  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

Il Dirigente Area II-Staff 1  
Vice Prefetto  
(S. di Martino)



## **Avv. Luigi Rossi**

---

**Da:** protocollo.prefna@pec.interno.it  
**Inviato:** lunedì 27 febbraio 2023 14:54  
**A:** luigirossi1@avvocatinapoli.legalmail.it  
**Oggetto:** Risposta a richiesta chiarimenti avanzata da Sig. Carandente Giarrusso Massimo in materia di candidabilità  
**Allegati:** RispostaallAvvLuigiRussoxCarandenteGiarrusso.pdf.PDF;  
RispostaallAvvLuigiRussoxCarandenteGiarrusso.pdf; segnatura.xml

Prefettura Napoli - Area II Staff 1 Consultazioni Elettorali - Prot. Uscita N.0064767 del 27/02/2023